



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Matrimonio finito: c'è addebito per tradimento?

Autore: Redazione | 12/07/2020



Avere un amante non è sempre fonte di responsabilità e addebito in caso di separazione e successivo divorzio.

Si può scrivere «ti amo» in un sms indirizzato all'amante se tra moglie e marito è già scesa una crisi irreversibile? In altri termini, a **matrimonio finito c'è**

addebito per tradimento? A dare una risposta a questa interessante - e alquanto comune - questione è stata più volte la Cassazione e, da ultimo, una pronuncia del tribunale di Pistoia [1]. Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Addebito per tradimento

Tradire è vietato. Lo sanno tutti. Non costituisce un reato, solo un illecito civile, un atto cioè contrario al matrimonio. Resta il fatto che non si può avere un rapporto extraconiugale.

Ciò che però non tutti sanno è che chi tradisce non è automaticamente, e per ciò solo, costretto a pagare il mantenimento all'ex. Al contrario, chi tradisce non può chiedere il mantenimento. In buona sostanza, le cose stanno nel seguente modo: il mantenimento è una misura che scatta tutte le volte in cui c'è una differenza sostanziale di reddito tra i due ex coniugi e uno dei due non è in grado - non per sua colpa - di mantenersi da solo. Dunque, il marito più ricco dovrà versare il mantenimento all'ex moglie tanto nell'ipotesi in cui sia stato fedele quanto in quella in cui abbia tradito. Viceversa, la moglie infedele e disoccupata non ha diritto a ottenere il mantenimento.

Sotto un profilo processuale, chi tradisce subisce il cosiddetto **addebito**: viene cioè ritenuto responsabile per la fine del matrimonio. Come detto, la conseguenza dell'addebito è la perdita del diritto - se mai potenzialmente esercitabile per insufficienza del reddito - all'assegno di mantenimento. A ciò si aggiunge che chi subisce l'addebito non può rivendicare **diritti di successione** sull'eredità dell'ex coniuge qualora questi dovesse morire subito dopo la separazione.

Quando non c'è addebito per il tradimento

Il **tradimento** è causa di addebito solo se si accerta che da esso è dipesa la **crisi coniugale**. In altri termini, la coppia deve essersi lasciata proprio a seguito della scoperta della relazione adulterina. A questa scoperta non deve essere conseguito il perdono. Al limite è possibile il tentativo di riavvicinamento tuttavia poi fallito. In tali casi, quindi, chi ha avuto l'amante non può chiedere il mantenimento.

Quando però si dimostra che il matrimonio era già irrimediabilmente incrinato, il

successivo tradimento non diventa più **causa della rottura** ma una conseguenza di uno stato già in atto. E dunque, in tal caso, non può esserci addebito. Se, ad esempio, il coniuge fedifrago riesce a provare che tra lui e l'ex non correva più buon sangue, che i due dormivano in letti separati o che, addirittura, erano già arrivati alla convinzione di doversi separare, alla relazione adulterina non può essere addebitata alcuna incidenza causale sulla separazione. Separazione che trae causa da una **crisi progressiva**. È a quest'ultima quindi che bisogna guardare se si vuole stabilire l'eventuale addebito.

Così, ad esempio, se marito e moglie sono già ai ferri corti perché il primo picchia la donna, non sarà la scoperta dell'amante di quest'ultima a determinare l'addebito a suo carico, bensì proprio le precedenti e ripetute violenze. Insomma, i ruoli si invertono e l'addebito viene pronunciato nei confronti del marito, benché tradito. Né potrebbe essere diversamente: se il **matrimonio è già finito non può esserci addebito per il tradimento** successivo.

Questo significa che è del tutto lecito tradire quando si ha la prova che la coppia ha deciso di separarsi o comunque, se anche non se l'è ancora detto in faccia, la strada è ormai segnata.

Nel caso deciso dal tribunale di Pistoia il giudice ha sì dichiarato la separazione, ma non l'addebito a carico della signora dal cui cellulare era partito un messaggio all'amante con su scritto «ti amo»: la coppia - avevano infatti riferito i testimoni - era in crisi da tempo, infatti lui si era trasferito in garage, arredandolo con tanto di letto, stufa e personal computer. Insomma: non è la relazione extraconiugale di lei che può essere considerata causa efficiente del fallimento del matrimonio.

A questo punto, può rilevare anche la **testimonianza dell'amante** il quale potrebbe confermare - come appunto avvenuto nella pronuncia qui in commento - che i due coniugi avevano ormai annullato qualsiasi forma di relazione matrimoniale.

Non sempre dimostrare il tradimento è utile

La battaglia dell'addebito ha senso solo se chi tradisce è anche il coniuge più povero, quello cioè che può rivendicare il mantenimento, perché solo con la prova

della relazione extraconiugale questi perderebbe il diritto all'assegno. Viceversa, se si tratta del coniuge benestante, l'accertamento dell'infedeltà non determina alcuna conseguenza pratica: con o senza tale dimostrazione infatti questi dovrà comunque versare gli alimenti all'ex.

Note

[1] Trib. Pistoia, sent. n. 260/20.